



LARA GIOVANNINI

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA SANDRO PERTINI 32
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TEL 051 454116
FAX 051 455795

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 7/2022

San Lazzaro di Savena, 21 ottobre 2022

OGGETTO: EROGAZIONI LIBERALI DI BENI E SERVIZI – ESENZIONE PER L'ANNO 2022 SINO A 600,00 EURO.

Limitatamente al periodo d'imposta 2022 è stata innalzata a 600 € la soglia di esenzione dei fringe benefit erogati **ai lavoratori dipendenti** con la possibilità di ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione anche alle somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Con il Decreto Aiuti-bis (convertito il 21/09/2022 in legge n.21) è stata innalzata a 600 €, per il solo periodo **d'imposta 2022**, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi (fringe benefits) messi a disposizione dei lavoratori dipendenti.

I fringe benefits, in linea generale, costituiscono elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria e, di norma, non concorrono a formare il reddito tassato in capo al dipendente, essendo esenti sia fiscalmente che sotto il profilo contributivo, se si configurano come beni o servizi di importo complessivamente non superiore a 258,23 € nel periodo d'imposta.

Si evidenzia che, il decreto in oggetto, diversamente da quanto previsto per le precedenti due annualità (periodi d'imposta 2020 e 2021, per le quali era stato previsto il raddoppio della soglia a 516,46 €), oltre a prevedere l'incremento della soglia di esenzione a 600 €, introduce una novità in merito all'aspetto oggettivo della norma, prevedendo la possibilità di includere tra i cosiddetti fringe benefits anche le somme rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In merito a quest'ultimo aspetto, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che dovrebbe essere possibile, come indicato in passato dall'amministrazione stessa per casistiche di rimborso legate al welfare aziendale, riconoscere l'esenzione fiscale **“sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte** (nel caso in cui i contratti delle utenze non siano intestati ai lavoratori interessati, il dipendente dovrà produrre unitamente alla copia delle bollette una autocertificazione in cui dichiara di essere nello stato di famiglia del titolare delle utenze).

Per il 2022, pertanto, il datore di lavoro potrà erogare ai dipendenti beni, servizi e/o rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, che non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente qualora l'ammontare degli stessi non sia superiore a 600 € (si rammenta che nell'importo sono compresi anche i buoni corrisposti ai dipendenti per il welfare del ccnl).

Al superamento di tale soglia, salvo nuove interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, queste liberalità concorrono integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non soltanto per la quota eccedente (il limite deve essere considerato tenendo conto di tutti i fringe benefits, ossia sia quelli determinati in base al "valore normale", sia quelli determinati con metodi convenzionali, quali, ad esempio, auto concesse in uso promiscuo, prestiti ai dipendenti, fabbricati concessi in uso a dipendenti, buoni utilizzati per gestire il welfare contrattuale, eccetera).

Si rileva, inoltre, che il decreto in esame non richiede (almeno esplicitamente) la condizione che la liberalità (beni/servizi/rimborso utenze) sia erogata alla generalità o categorie di dipendenti, quindi, dovrebbe essere possibile riconoscere questi benefici anche al singolo lavoratore come trattamento "ad personam".

Da ultimo, si ricorda che, per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 € previsto per i fringe benefits, è possibile riconoscere **anche buoni carburante per un valore massimo di 200 €, che, per espressa previsione del legislatore rappresenta un ulteriore beneficio (€ 600,00 + € 200,00).**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Giovannini Lara